

**CONTRIBUTO A COPERTURA DEGLI INTERESSI RELATIVI AL
MUTUO PER L'ANTICIPAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI STATALI
RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
- BANDO 2018 -**

GUIDA PER L'USO

Questa guida sarà aggiornata in relazione alle richieste di chiarimento che perverranno al Servizio autonomie locali. E' inoltre possibile chiedere informazioni al Servizio Autonomie Locali – tel. 0461/492713.

1. A CHI SI RIVOLGE L'INIZIATIVA?

Alle persone fisiche che intendono fare sulle proprie abitazioni degli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni d'imposta statali.

Si evidenzia che hanno titolo per presentare la domanda di contributo solo le persone fisiche proprietarie, anche pro quota, e non gli usufruttuari o i comodatari. Può presentare domanda congiuntamente al proprietario anche il coniuge convivente (anche unioni civili)/convivente di fatto (*more uxorio*) ancorché non proprietario.

Si ricorda che le detrazioni d'imposta statali sono ammesse sul 50 per cento delle spese sostenute in caso di interventi di recupero edilizio con il limite massimo di detrazione d'imposta pari a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare e sul 50, 65 per cento delle spese sostenute in caso di interventi di riqualificazione energetica per valori massimi di detrazione d'imposta pari a 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda della tipologia di intervento.

In caso di intervento su parti comuni è prevista inoltre una maggiorazione della percentuale di detrazione fino al 70 o 75 per cento in caso di raggiungimento di standard di efficienza energetica fissati dalla disciplina statale per valori massimi di detrazione d'imposta pari a 40.000 euro per numero unità immobiliari costituenti l'edificio e coinvolte nell'intervento.

2. IN COSA CONSISTE L'INIZIATIVA?

Il fine di questa iniziativa è quello di anticipare in termini di liquidità le detrazioni di imposta statali che saranno riconosciute in dieci rate annuali a partire dall'anno nel quale in sede di dichiarazione dei redditi si esporranno le spese relative agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica.

L'anticipazione riguarda la detrazione fiscale teorica spettante calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale sulle spese effettivamente sostenute. Per detrazione fiscale teorica spettante si intende la detrazione riconoscibile alla persona fisica in sede di dichiarazione dei redditi in relazione alle spese sostenute a prescindere dalla detrazione effettiva che dipende dalla capienza fiscale della medesima persona.

La predetta anticipazione è effettuata mediante la stipulazione, da parte della persona ammessa a contributo, di un contratto di mutuo avente delle particolari caratteristiche imposte dalla Provincia alle banche convenzionate: durata decennale, piano di ammortamento italiano (quota capitale costante), tasso fisso in una misura massima predefinita e assenza di commissioni e oneri aggiuntivi a carico del mutuatario. La persona che stipulerà il predetto mutuo deve poi rimborsarlo alla banca mediante 10 rate annuali: la Provincia corrisponderà al beneficiario dieci rate annuali di contributo a copertura degli interessi del mutuo. A causa dei diversi metodi di calcolo degli interessi sul mutuo e del contributo della Provincia durante i primi anni del mutuo la rata annuale di contributo erogato dalla Provincia è leggermente inferiore alla rata annuale degli interessi che la persona deve pagare alla banca, mentre negli ultimi anni del mutuo la rata annuale di contributo

erogato dalla Provincia è leggermente superiore alla rata annuale degli interessi che la persona deve pagare alla banca. Il contributo complessivo provinciale corrisponde in ogni caso al totale degli interessi pagati dalla persona alla banca.

Si propone di seguito un esempio. Una persona che prevede di sostenere una spesa di ristrutturazione pari a 100.000 euro beneficia di una detrazione d'imposta teorica statale pari a 48.000 euro (il massimo previsto in caso di ristrutturazione) mediante dieci rate annue di 4.800 euro da inserire nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora tale persona abbia accesso al contributo provinciale in oggetto, la medesima potrebbe recarsi presso una banca convenzionata e stipulare un contratto di mutuo della durata di dieci anni per l'importo di 48.000 euro (anticipando quindi in termini di liquidità la detrazione d'imposta statale di cui beneficerà nei successivi 10 anni). La persona dovrà poi rimborsare annualmente alla banca una rata del mutuo composta dalla quota capitale più la quota interessi. La Provincia rimborserà direttamente alla persona la totalità degli interessi pagati alla banca mediante 10 rate annuali di pari importo. Per effetto delle modalità di calcolo del contributo nei primi anni la persona riceverà un contributo leggermente inferiore rispetto a quanto pagato alla banca per la quota interessi ma negli ultimi anni riceverà un contributo leggermente superiore in modo tale che alla fine dei dieci anni il contributo totale corrisponderà agli interessi complessivamente pagati.

3. QUALI SONO LE SPESE AMMESSE DALLO STATO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA?

Si rinvia alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate attraverso le guide e che si possono visionare e scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In caso di dubbi si suggerisce di rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle entrate oppure al proprio commercialista o Caf di fiducia.

In ogni caso non sono ammessi al contributo provinciale le spese per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, per l'acquisto o la realizzazione di box o posti auto nonché per gli interventi di adozione di misure antisismiche ("sisma bonus").

4. AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO PROVINCIALE SONO PREVISTI IMPORTI MINIMI DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DEL CONTRATTO DI MUTUO?

Sì. Per ottenere il contributo provinciale occorre sostenere spese per almeno 20.000 euro e stipulare un contratto di mutuo per almeno 10.000 euro.

5. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche residenti nel territorio provinciale e proprietarie, cioè iscritte tavolarmente, anche per quote, di unità immobiliari anch'esse ubicate nel territorio provinciale, sulla quale intendono fare gli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica che lo Stato ammette a detrazione d'imposta.

Nel caso in cui l'iscrizione del diritto di proprietà sia in corso è necessario per poter presentare la domanda che il decreto del Giudice tavolare sia firmato.

Può presentare domanda congiuntamente al proprietario anche il coniuge convivente (anche unioni civili)/convivente di fatto (*more uxorio*) ancorché non proprietario.

6. A QUALI TIPOLOGIE DI EDIFICI E' DESTINATA LA MISURA?

Sono ammessi a contributo esclusivamente interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica su unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali ad uso abitativo: A/2 – abitazioni di tipo civile, A/3 – abitazioni di tipo economico, A/4 – abitazioni di tipo popolare, A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 abitazioni rurali e A/7 – villino. I predetti interventi possono includere anche le pertinenze delle suddette unità immobiliari nella misura massima di due per ciascuna. Per relative pertinenze s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Al fine di dare il massimo sostegno alle iniziative di recupero/riqualificazione è stato deciso di ammettere a contributo anche:

- gli interventi che riguardano le sole pertinenze (categorie catastali C/2 - cantine, soffitte, magazzini, C6 - autorimesse, rimesse, scuderie e C/7 - tettoie chiuse o aperte) senza la necessità che il recupero e/o la riqualificazione energetica delle pertinenze medesime sia collegata ad un contestuale recupero e/o riqualificazione energetica dell'unità immobiliare alla quale si riferiscono. Quindi si può ad esempio ristrutturare il solo garage pertinenza di un appartamento senza la necessità di ristrutturare contemporaneamente l'appartamento;
- gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2 e C/6 finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali ad uso abitativo sopra elencate da A/2 a A/7. ESEMPIO: si può ristrutturare una soffitta, anche se non è pertinenza di un appartamento, purché la ristrutturazione sia finalizzata a trasformare la soffitta in una unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali ad uso abitativo. La nuova unità immobiliare derivante dalla trasformazione deve essere riaccatastata come unità abitativa (da A/2 ad A/7) entro tre anni dalla determina di ammissione al contributo, pena la decadenza dallo stesso.
- le parti comuni di unità immobiliari, e relative pertinenze, limitatamente agli edifici condominiali non gestiti da un amministratore e composti da un massimo di otto unità immobiliari.

7. COME E QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

La domanda, sottoscritta e in regola con la marca da bollo, può essere presentata alla Provincia autonoma di Trento a partire dal 2 maggio 2018 fino al 30 novembre 2018, utilizzando un apposito modulo pubblicato nel sito <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Adesso-o-mai-piu-Incentivi/Anticipo-delle-detrazioni-fiscali-Bando-2018>.

Si ricorda che deve essere applicata una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 facciate.

Si suggerisce prima di inviare o consegnare la domanda di farla preventivamente visionare presso gli uffici di seguito indicati.

La domanda può essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie Locali, via Romagnosi, n. 9 - Centro Europa – 38122 Trento, nei seguenti orari: **dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15.**
- consegna a mano presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento decentrati sul territorio;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (da inviare alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie Locali, via Romagnosi, n. 9 - Centro Europa – 38122 Trento);
- per via telematica tramite posta elettronica (certificata o semplice) alla casella serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it. Limitatamente al caso in cui le domande siano presentate da un professionista è necessario l'invio tramite una casella di posta elettronica certificata. Prima della scansione del modulo di domanda occorre procedere all'annullamento della marca da bollo apponendo sulla stessa data o firma.

8. COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA SE SI INTERVIENE SU/ANCHE SU PARTI COMUNI?

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del richiedente / dei richiedenti recante l'elenco di tutte le unità immobiliari costituenti il condominio e coinvolte utilizzando un apposito modulo pubblicato nel sito <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Adesso-o-mai-piu-Incentivi/Anticipo-delle-detrazioni-fiscali-Bando-2018>.

Per ciascuna di tali unità devono essere dichiarati i dati anagrafici di ciascun condomino (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) e i dati catastali delle relative unità immobiliari di proprietà, anche per quote (p.ed., p.m., sub.). Devono inoltre essere dichiarati il riparto della spesa fra i condomini, l'assenso da parte di tutti i condomini all'effettuazione dell'intervento, nonché le unità interessate dall'intervento, come afferenti alla parte comune.

9. IN QUALE CASO DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA CONGIUNTA?

La domanda deve essere presentata obbligatoriamente in forma congiunta quando la spesa relativa agli interventi è sostenuta dal coniuge convivente (anche unioni civili)/convivente di fatto (*more uxorio*) ancorché non proprietario, assieme al proprietario della stessa unità immobiliare.

Nulla vieta che possa essere presentata domanda congiunta da più richiedenti aventi titolo.

Si precisa che nel caso di domanda congiunta il contratto di mutuo dovrà essere stipulato e sottoscritto congiuntamente dai richiedenti e il contributo sarà diviso in parti uguali tra gli stessi.

10. COSA SUCCEDDE SE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SI E' GIA' PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI NELLA MISURA DEL 20%, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 515 DEL 29 MARZO 2018?

Il preventivo di spesa indicato in domanda deve essere al netto di tale beneficio riconosciuto, in quanto spesa non effettivamente sostenuta e quindi non soggetta a detrazione fiscale.

11. COSA SUCCEDDE SE SI HA INTENZIONE DI PRESENTARE UNA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI NELLA MISURA DEL 20%, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 515 DEL 29 MARZO 2018, DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

In sede di rendicontazione dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute e quindi al netto del beneficio eventualmente riconosciuto.

12. QUALI SONO I CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

Saranno ammesse a contributo le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'unico criterio è pertanto quello dell'ordine cronologico di presentazione (non occorre presentare indicatore ICEF).

13. COSA SIGNIFICA ESSERE AMMESSI AL CONTRIBUTO?

L'ammissione al contributo è adottata con provvedimento del Dirigente del Servizio Autonomie locali entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e sarà comunicata a ciascun richiedente con apposita raccomandata A.R. oppure via PEC, qualora indicata in domanda.

Essere ammessi al contributo equivale ad una sorta di “prenotazione” del contributo che sarà poi concesso, vale a dire effettivamente e definitivamente riconosciuto e quantificato, quando, entro un anno dall'ammissione, il richiedente presenterà al Servizio Autonomie locali la rendicontazione prevista dall'art. 8 dei criteri attuativi.

La concessione del contributo sarà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Autonomie locali entro 90 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione.

La concessione al contributo sarà comunicata a ciascun richiedente con apposita lettera con l'indicazione del contributo che sarà successivamente erogato in dieci rate annuali di pari importo al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla semestralità successiva alla concessione.

14. NELLA SPESA SOSTENUTA POSSONO ESSERE INCLUSE ANCHE SPESE FATTURATE PRIMA DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

Sì, possono essere incluse le spese fatturate e pagate nel rispetto della disciplina statale riguardante le detrazioni fiscali a far data dal 1 gennaio 2018.

15. COSA SUCCEDA QUALORA LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE ABBIANO UN IMPORTO DIVERSO RISPETTO ALLE SPESE INDICATE IN SEDE DI DOMANDA DEL CONTRIBUTO?

Il contributo sarà calcolato facendo riferimento alle spese effettivamente sostenute se d'importo inferiore rispetto a quelle indicate in sede di domanda. Qualora le spese effettive fossero invece superiori rispetto a quelle indicate in sede di domanda, il contributo sarà calcolato facendo riferimento alle spese indicate in sede di domanda.

Si ricorda che il contributo è relativo agli interessi sulla quota capitale del mutuo d'importo corrispondente alla detrazione fiscale teorica calcolata rispetto alle spese come sopra indicate.

16. CON QUALI BANCHE E A QUALI CONDIZIONI DEVE ESSERE STIPULATO IL CONTRATTO DI MUTUO?

Il contratto di mutuo deve essere stipulato con una delle banche convenzionate.

L'elenco di tali banche è pubblicato nel sito al seguente indirizzo <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Adesso-o-mai-piu-Incentivi/Anticipo-delle-detrazioni-fiscali-Bando-2018>.

Il contratto di mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:

- durata decennale;
- rata annuale;
- piano di ammortamento italiano (rata di capitale costante);
- tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21.12.1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

Nel contratto di mutuo deve essere indicato che il medesimo è destinato al finanziamento delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica in attuazione della Legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, comma 9.

La banca non può pretendere alcun altro onere al di fuori del pagamento degli interessi.

Si evidenzia che le banche non potranno praticare un tasso superiore alla misura corrispondente al tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21.12.1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo. E' pertanto possibile contrattare un tasso in

misura inferiore a quella di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21.12.1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

La misura del predetto tasso di riferimento varia mensilmente ed è pubblicata nel sito <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Adesso-o-mai-piu-Incentivi/Anticipo-delle-detrazioni-fiscali-Bando-2018>.

17. COSA SUCCEDDE SE ENTRO UN ANNO DALL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO NON SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA?

Verrà disposta la decadenza dall' ammissione al contributo,

Si ricorda che è prevista la possibilità di chiedere proroga del termine con adeguata motivazione. Dopo la prima proroga può essere richiesta un'ulteriore proroga motivata per un periodo massimo di un anno, a prescindere dalla durata della prima proroga.

18. COSA SUCCEDDE SE ALCUNI INTERVENTI TRA QUELLI PREVISTI IN SEDE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO NON FOSSERO FATTURATI E PAGATI ENTRO UN ANNO DALL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

Si calcolerà il contributo facendo riferimento esclusivamente alle spese relative agli interventi fatturati e pagati.

19. COSA SUCCEDDE SE NON SI RISPETTANO I LIMITI MINIMI PREVISTI SULLE SPESE (20.000 EURO) E SUL CONTRATTO DI MUTUO (10.000 EURO)?

Verrà disposta la decadenza dall' ammissione al contributo.

20. QUALI ALTRI CASI DETERMINANO LA PERDITA DEL CONTRIBUTO?

Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare con trasformazione in uso non abitativo;
- b) perdita del diritto di proprietà sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- c) estinzione anticipata del mutuo;
- d) decesso del beneficiario. Nel caso di domanda congiunta, il decesso di uno dei richiedenti comporta la decadenza dal contributo per il solo richiedente deceduto;
- e) limitatamente agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica sulle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, finalizzati alla trasformazione dei medesimi fabbricati in unità immobiliari ad uso abitativo il mancato riaccatastamento entro tre anni dalla determina di ammissione al contributo.

Le predette cause di perdita del contributo devono essere prontamente comunicate al Servizio Autonomie Locali della Provincia dal beneficiario del contributo o in caso di suo decesso dagli eredi.

Determina inoltre la perdita del contributo la mancata esposizione da parte del beneficiario, in sede di dichiarazione dei redditi afferenti l'anno in cui sono state sostenute le spese, della detrazione fiscale teorica spettante relativa agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica con riferimento ai quali è stato concesso il contributo.

Saranno svolti dei controlli ed in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di mancate comunicazioni, si procederà, a seconda dei casi, alla revoca o alla rideterminazione del contributo, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie o all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

21. COSA SUCCEDDE QUALORA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI SI ESPONGANO SPESE INFERIORI A QUELLE RENDICONTATE PER IL CONTRIBUTO PROVINCIALE?

Qualora in sede di dichiarazione dei redditi si esponga una detrazione fiscale teorica spettante in relazione alle spese sostenute di importo inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di rendicontazione il beneficiario deve dare pronta comunicazione scritta al Servizio Autonomie Locali.

Tale comunicazione deve essere fatta anche se in sede di accertamento della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate si determini una detrazione fiscale teorica spettante in relazione alle spese sostenute di importo inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di rendicontazione

Nei predetti casi il contributo è rideterminato sulla base dell'importo della detrazione fiscale teorica spettante individuata in sede di dichiarazione dei redditi e/o in sede di accertamento della medesima.

Saranno svolti dei controlli ed in caso di mancata comunicazione al Servizio Autonomie Locali dei predetti eventi si procederà, a seconda dei casi, alla revoca o alla rideterminazione del contributo fatta salva la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie o all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

22. LE FATTURE E I BONIFICI DEVONO PRESENTARE DELLE DICITURE PARTICOLARI?

Le fatture e i bonifici vanno predisposti nelle modalità previste per accedere alle detrazioni d'imposta statali previste per gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica.

23. SI PUO' CHIEDERE IL CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI RELATIVI A MUTUI STIPULATI CON LE BANCHE CONVENZIONATE PRIMA DELL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO?

No. Il contributo si riferisce a nuovi contratti stipulati dopo l'ammissione al contributo.

24. IN SINTESI QUALI SONO LE VARIE "TAPPE" CHE PORTANO ALLA CONCESSIONE E ALLA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

1. Presentazione della domanda dal 02 maggio 2018 al 30 novembre 2018.
2. Ammissione della domanda (provvedimento del dirigente del Servizio Autonomie Locali).
3. Invio da parte della Provincia di una comunicazione al beneficiario con l'indicazione dell'importo massimo del mutuo sul quale la Provincia calcolerà il contributo.
4. Stipulazione del mutuo con una banca convenzionata.
5. Realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica con relative fatture e pagamenti.
6. Rendicontazione alla Provincia degli interventi fatti (entro 12 mesi dall'ammissione).
7. Concessione del contributo (provvedimento del dirigente del Servizio Autonomie Locali).
8. Erogazione della prima rata di contributo al 30 giugno o al 31 dicembre della semestralità successiva a quella di presentazione della rendicontazione.
9. Erogazione delle successive 9 rate annuali di contributo.